



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cp.vibovalentia@lnd.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 28 DICEMBRE 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

PROSECUZIONE GARA

Gara **CRISSENSE – COMPENSORIO VIBONESE** del 23.12.2023

La prosecuzione della gara a margine, viene programmata per **mercoledì 3 gennaio 2024, ore 14:30.**

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2023 (RECUPERO GARE)

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 8 Giornata - A			
FILANDARI CALCIO	- LIMBADI CALCIO	3 - 0	
FULGOR ZUNGRI	- SANTONOFRIO CALCIO	1 - 1	

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2023 (RECUPERO GARA)

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 4 Giornata - A			
CRISSENSE	- COMPENSORIO VIBONESE	-	D.G.S.T.

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 27/12/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PISANO ROCCO LIMBADI CALCIO

AMMONIZIONE (II INFR)

CRUDO ANTONIO FULGOR ZUNGRI

AMMONIZIONE (I INFR)

RESTUCCIA NICOLA	FILANDARI CALCIO
CIMATO PAOLO	FILANDARI CALCIO
ARTUSA FRANCESCO ANTONIO	FILANDARI CALCIO
BARBALACE DAVIDE	LIMBADI CALCIO
NACCARI GIUSEPPE	SANT'ONOFRIO CALCIO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 23/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE NON DISPUTATE O SOSPENSE

gara del 23/12/2023 CRISSENSE – COMPRENSORIO VIBONESE

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 15' del 2° tempo sul provvisorio risultato di uno a zero per la squadra di casa ASD Crissense;

l'arbitro su di un'azione di gioco rilevava un fallo e decretava un calcio di rigore a favore della squadra ospitata Comprensorio Vibonese.

Tale fatto suscitava la reazione dei giocatori della Crissense che protestavano accerchiando il direttore di gara e profferendo al suo indirizzo frasi irraguardose ed ingiuriose;

tra i calciatori individuati dall'arbitro, si distinguevano il n. 8 sig. Addesi Giuseppe della società Crissense, che platealmente urlava "arbitro sei ridicolo che cazzo hai chiamato";

che a questo punto il sopra citato calciatore, stava per essere sanzionato con il provvedimento di espulsione;

il calciatore n. 3 sig. Imeneo Vincenzo della società Crissense, nella situazione venutasi a creare, doveva essere sanzionato con l'ammonizione per proteste;

mentre l'arbitro, cercava di estrarre i relativi cartellini, gli veniva impedito dal su citato calciatore n. 3 Imeneo Vincenzo il quale gli prendeva e tratteneva le mani;

a questo punto, l'arbitro, non ricevendo alcun sostegno dal capitano della squadra Crissense, si sentiva aggredito e non in grado di assumere i dovuti provvedimenti perché temeva che la situazione potesse degenerare e si dirigeva verso il suo spogliatoio per trovare un posto sicuro;

chiusosi nel suo spogliatoio l'arbitro nel ripensare a quanto poco prima accaduto, si è sentito solo e non supportato da nessun calciatore o dirigente, tanto da essere stato raggiunto da un attacco di panico, sempre per la paura di essere solo contro tutti e di non essere più nelle condizioni psicologiche di continuare la gara, comunicava la decisione ai capitani delle due squadre.

Orbene, non vi è dubbio che quanto accaduto risulti veritiero perché i fatti descritti nel referto arbitrale, quantunque gravi sono scaturi da particolari orpelli che possano influenzare la decisione.

Nel caso in specie in vero, non vi è stato atto di violenza nei confronti dell'arbitro;

né tantomeno l'accerchiamento subito, rientra nei canonici atti di particolare gravità;

bisogna tener conto che prendono parte alla gara oltre ai ventidue giocatori schierati, anche quelli in panchina e lo staff dirigenziale come da distinte di gara. E' fisiologico che in situazioni del genere essendoci più persone interessate (ma non dovrebbe essere così) un pò di chiasso o frastuono si crea;

comunque per le proteste e le frasi irruvidose è prevista per i responsabili la sanzione specifica. Nel caso in specie esse non hanno travalicato il "rumore" della voce.

L'Arbitro ha sospeso la gara perché non si è sentito nelle condizioni psicologiche di proseguirla per l'accerchiamento subito e perché si è sentito solo e non da alcuno protetto;

però al di là del momentaneo assembramento causato dalla reazione dell'assegnazione del calcio di rigore non vi è stato null'altro che possa aver condizionato oggettivamente la prosecuzione della gara.

La "solitudine" dell'arbitro si ravvisa non solo in quel determinato frangente ma sin dal momento in cui mette piede nell'area del campo di gioco;

ai fini di poter giustificare una sospensione di una gara, vi debbono essere dati e circostanze oggettive e riscontrabili e non certamente stati d'animo soggettivi;

nel caso che ci riguarda non si rinvergono elementi dai quali trarre il convincimento che non sussistevano più le condizioni per la prosecuzione della gara o i tesserati si erano resi protagonisti di fatti e/o azioni tali da giustificare la sospensione.

Visti gli Artt. 64 delle N.O.I.F e artt. 17 comma 4 lettera C e 19 del C.G.S.

PQM
DELIBERA

1. Disporre la prosecuzione della gara riprendendo il gioco dal minuto 18' del secondo tempo, con un calcio di rigore a favore del Comprensorio Vibonese che attaccava da destra a sinistra con le spalle allo spogliatoio, demandando gli alla Delegazione Provinciale in sede per quanto di competenza.
2. Squalificare per 2 (due) gare effettive il n.8 Addesi Giuseppe della società Crissense
3. Squalificare per 3 (tre) gare effettive il n.3 Imeneo Vincenzo della società Crissense

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CERAVOLO FRANCESCO

CRISSENSE

ATTIVITA' GIOVANILE

SEGRETERIA

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Gara REAL MILETO – FCD ROMBIOLESE del 29.12.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, giusta comunicazione, viene posticipata a **Mercoledì 3 Gennaio 2024 alle ore 15:00.**

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale